

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 4

Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 21 della legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:

“2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell'incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.”.

Art. 2

Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali

1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3

Trasferimento cautelativo

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l'amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 febbraio 2004

Galan

INDICE

Art. 1 – Modifica dell'articolo 21 della legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1

Art. 2 – Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali

Art. 3 – Trasferimento cautelativo

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 aprile 2003, dove ha acquisito il n. 373 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scaravelli, Cerioni, Cortellazzo, Donazzan e Prior;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare;

- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 novembre 2003;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 febbraio 2004, n. 1609.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i recenti episodi riguardanti arresti e rinvii a giudizio di dirigenti e dipendenti regionali dovuti ad ipotesi di corruzione, impongono la necessità di tutelare il nome e l'immagine della Regione Veneto.

Con questa finalità è stato predisposto il presente progetto di legge riguardante tre aspetti:

1) conferimento di incarichi dirigenziali;

2) conferimento di consulenze ed incarichi retribuiti a dipendenti regionali;

3) trasferimento a seguito di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda l'articolo 1, al fine di prevenire situazioni consolidate nel tempo, si ritiene opportuno che tutti gli incarichi dirigenziali siano assoggettati a rotazione almeno quinquennale.

La legge regionale n. 1/1997 dedica alla dirigenza gli articoli contenuti nel TITOLO III.

L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami e gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dalla Giunta Regionale sulla base di una serie di criteri.

Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione.

La novità, dunque, dell'articolo 1, consiste nel fissare per legge la durata massima dell'incarico dirigenziale in cinque anni.

Tra i riferimenti legislativi va qui ricordato quanto è previsto dall'articolo 23 del T.U. del pubblico impiego che prevede la promozione della mobilità e dell'interscambio professionale dei dirigenti fra le varie amministrazioni statali, locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.

Va poi ricordato che per giurisprudenza permanente l'articolo 19 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha già introdotto la rotazione degli incarichi direttivi, con la conseguenza che i dirigenti della pubblica amministrazione devono avvicinarsi nelle diverse sedi non potendo più permanere nella stessa (TAR Puglia sezione I 6 febbraio 1999, n. 271).

La finalità della regola della rotazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali è quella di assicurare la trasparenza negli uffici e di evitare così possibili pregiudizi ad esercizio della funzione derivanti da "condizionamento ambientale" (Consigli di Stato sez. IV, 13 novembre 1998, n. 1524).

Inoltre, il criterio della rotazione degli incarichi di funzioni dirigenziali consente l'arricchimento del bagaglio culturale e professionale dei dirigenti, consentendone lo scambio di esperienze e stimolandone le iniziative.

La Prima Commissione, nel corso del dibattito ha ritenuto onde evitare incertezze interpretative della norma stabilire che il limite temporale dell'incarico nella medesima posizione dirigenziale decorra dalla prossima legislatura.

Per quanto riguarda le consulenze e l'attribuzione di incarichi di varia natura ai dirigenti e dipendenti regionali, per evidenti esigenze di trasparenza si è ritenuto richiamare la disciplina ai commi 12, 13, 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica, stabilendo che gli elenchi redatti in base a questa normativa debbano essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

L'articolo 3 introduce l'obbligo del trasferimento immediato del dipendente regionale a seguito di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza di primo grado, provvedimento cautelativo in attesa della sentenza definitiva al fine di tute-

lare l'immagine della Regione Veneto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21 - Incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
- b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
- c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.

2. *Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell'incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.*

3. Al personale in possesso della qualifica di dirigente possono essere conferiti incarichi tecnico-professionali per lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca ovvero di verifica, controllo e vigilanza di programmi e progetti, nonché per lo svolgimento di attività ispettive."

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 53, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse umane